

C.O.VE.VA.R.

consorzio obbligatorio comuni
del vercellese e della valsesia
per la gestione dei rifiuti urbani

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
N. 39 DEL 30 settembre 2016

OGGETTO: INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 200303) RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL C.O.VE.VA.R.

- PROROGA DEL CONTRATTO IN ESSERE (CIG ZA1193CB13).
- DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (C.O.VE.VA.R.), in esecuzione della sua attività istituzionale, concernente l'esercizio, in nome e per conto degli Enti consorziati, delle funzioni di governo, di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, pone in essere, tra le altre cose, procedure acquisitive di beni e servizi onde assicurare il corretto svolgimento delle attività legate al predetto servizio;
- nell'ambito di queste procedure acquisitive, uno specifico rilievo assumono quelle riferite al servizio di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti;
- Il servizio prevede, tra l'altro, la raccolta ed il recupero del rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303) raccolto nel territorio del CO.VE.VA.R.;
- Con Determinazione n. 10 del 31.03.2016 il Responsabile del Procedimento aveva disposto la proroga del servizio di raccolta ed il recupero del rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303) raccolto nel territorio del CO.VE.VA.R., alla Società Doria Servizi Ambientali S.r.l. con sede in Boffalora Sopra Ticino (MI) fino al 30.09.2016;

Atteso che:

- questo Consorzio ha aderito alla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Vercelli;
- in data 18 maggio 2016 è stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante suddetta ed il C.O.VE.VA.R.;
- ai sensi della suddetta convenzione competono al C.O.VE.VA.R., tra l'altro, l'adozione della determina a contrarre e la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- rientrano tra le competenze della S.U.A. la redazione degli atti di gara e lo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione;

- Le somme assegnate alla S.U.A. da parte del C.O.VE.VA.R. devono essere individuate preventivamente e devono essere calcolate in funzione dell'importo a base di gara sulla base dei criteri stabili nella convenzione approvata;
- occorre altresì approvare il Capitolato speciale d'Appalto;
- il Capitolato speciale d'Appalto deve prevedere, tra l'altro, la metodologia di determinazione importo a base d'asta nonché le seguenti esigenze:

“§ Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero ed, eventuale, trasporto, delle terre di spazzamento stradale (Cod. CER 20 03 03) proveniente dai Comuni gestiti dal C.O.VE.VA.R. (83 Comuni della Provincia di Vercelli).

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 490,00 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione del servizio. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

§ Durata

La durata dell'appalto è di 24 mesi con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio (si prevede il 01 gennaio 2016) e con scadenza al 31.12.2018.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, in casi di comprovata urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs.50/2016, e art.302 del dpr 207/10, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nelle more della stipulazione del contratto. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. Salvo diversa disposizione di legge regionale o nazionale l'istituzione di nuovo Gestore del servizio per il Vercellese determina la successione al Covevar anche con specifico riferimento alla posizione di committente indicata dal presente contratto, con mantenimento in capo all'appaltatore di tutte le posizioni attive e passive derivanti dal medesimo rapporto.

§ Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all'art. 48 del D.lgs 50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 nonché dei requisiti speciali riportati dal Capitolato – art. 4;

§ Criterio di aggiudicazione e punteggi

L'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

Risulterà migliore l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato dato dalla somma di A+B come di seguito calcolati.

I punteggi sia di “A - Valutazione Tecnica” che di “B - Valutazione Economica”, saranno arrotondati alle prime due cifre decimali.

A – Valutazione Tecnica: massimo 50 punti

Massimo 50 punti che saranno attribuiti in forza della distanza, allo scopo di tendere ad un positivo bilancio ambientale, (valutate sulla base della percorrenza più corta possibile dei mezzi) dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso, come di seguito indicato:

Casistica	Punteggio
Distanza compresa tra 0 e 25 km dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso	50
Distanza compresa tra 25,1 e 50 km dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso	30

Distanza compresa tra 50,1 e 75 km dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso	10
Distanza oltre i 75,1 km dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso	0

B – Valutazione Economica: massimo 50 punti

Il punteggio da assegnare verrà determinato mediante il massimo ribasso espresso dal concorrente rispetto all'importo unitario a base di gara pari ad 71,00 €/tonnellata IVA esclusa, al quale sarà assegnato un punteggio massimo di 50 (cinquanta) punti, applicando la seguente formula:

$$P1 = Pr.max * P.offerto / Pr.migliore$$

Legenda:

P1= punteggio assegnato all'offerta

Pr.migliore= prezzo più basso offerto

Pmax= punteggio massimo (50 punti)

Pr.offerto= offerta da valutare

Si precisa che, nell'offerta economica espressa dai concorrenti e nell'applicazione della formula per l'assegnazione del relativo punteggio, verrà considerata sino alla terza cifra decimale dopo la virgola. Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta fosse ubicato all'esterno della provincia di VERCELLI, il C.O.VE.VA.R.(in seguito anche "Consorzio") provvederà al trasporto sino alla sede dell'impianto di conferimento. Tuttavia in questo caso la tariffa unitaria di aggiudicazione verrà ridotta di un importo pari a 0,255 €/t IVA esclusa ed ecotassa ed eventuali contributi compresi per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di VERCELLI (esclusi Borgosesia, Vercelli e Villata) più prossimo all'ubicazione dell'impianto e l'impianto stesso. La tariffa risultante al netto dello sconto non potrà comunque essere inferiore a 11,5 €/t ecotassa ed eventuali contributi compresi (Iva esclusa)."

Preso atto:

- che l'importo a base gara pari a Euro 69.580 (per due anni), al netto di IVA;
- che il l'importo unitario a base di gara è pari a 71,00 €/t;
- che, conseguentemente, la percentuale da applicare sull'ammontare degli importi, ai fini dell'individuazione delle somme da riconoscere alla S.U.A., risulta essere dello 0,80%, ai sensi dell'art. 10 della convenzione e così per una spesa di Euro 556,64 ;
- Che la spesa derivante dall'avvalimento della S.U.A., di Euro 556,64 trova la necessaria disponibilità finanziaria al codice 01.02.1 macroaggregato 103 Cap. 55 del Bilancio di Previsione 2016-2018, esigibilità 2016;
- Che occorre prenotare al codice 09.03.1 macroaggregato 103 Cap. 130 del Bilancio di Previsione 2016-2018 la spesa totale di Euro 69.580,00 oltre IVA e così per complessivi euro 76.538,00 (per due anni) così suddivisa: Euro 38.269,00 per l'anno 2017 ed Euro 38.269,00 per l'anno 2018 – ottenuta sulla base di prezzi di mercato e sulla produzione del rifiuto in argomento nel territorio di competenza nei precedenti anni;

Atteso inoltre che:

- Non è possibile concludere le procedure di gara entro la data di scadenza dell'attuale affidamento del servizio di raccolta e recupero del rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303);
- nelle more dell'esecuzione delle stesse, risulta necessario prorogare il servizio di raccolta e recupero del rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303) dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016, data entro la quale si presume di poter portare a conclusione la procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione, salvo eventuale ulteriore proroga;
- che, a tale scopo, è stata richiesta la disponibilità ad accettare la proroga del contratto da parte della Società Doria Servizi Ambientali S.r.l. Via San Defendente n. 87 20010 Boffalora Sopra Ticino (MI)

la quale ha accettato con nota pervenuta al protocollo in arrivo C.O.VE.VA.R. n.1270 del 28.09.2016;

- Verificato che, nel periodo massimo di proroga, vale a dire dal 01.09.2016 al 31.12. 2016, la quantità di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale (codice CER 200303) che si prevede di raccogliere è pari a circa 121,36 tonnellate.
- che le spese derivanti dalla proroga dell'incarico, fino al 31.12.2016, ammontano a presunti Euro 8.495,20 (più IVA 10%) tenuto conto del prezzo/t. Euro di 70,00 oltre IVA di legge, vigente e convenuto nell'ambito del rapporto contrattuale oggetto di proroga e trovano la necessaria copertura finanziaria al codice 09.03.1 macroaggregato 103 Cap. 130 del Bilancio di Previsione 2016-2018, esigibilità 2016.

Visti:

- Il D.Lgs 50/2016;
- La Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 27.04.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016;
- Il Decreto del Presidente n. 2 del 28.06.2016, di nomina del Direttore Tecnico che svolge, tra l'altro, le funzioni di Responsabile del Procedimento;
- Il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 26 settembre 2016 che prende atto dell'informativa del Direttore Tecnico, relativamente ai contratti in scadenza tra cui quello in argomento.

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito secondo quanto indicato nel sottostante dispositivo.

Visto lo Statuto consortile.

Visto il T.U. Enti locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

DETERMINA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PROROGA

2. di disporre la proroga del rapporto contrattuale di cui è menzione nella stessa narrativa, concernente il servizio di recupero del rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303), affidato alla ditta Società Doria Servizi Ambientali S.r.l. Via San Defendente n. 87 20010 Boffalora Sopra Ticino (MI) approvando specificatamente il termine e le condizioni convenute con la predetta Società e di cui è detto nella stessa narrativa.
3. di dare quindi atto ed approvare che la suddetta proroga è disposta agli stessi patti e condizioni del rapporto contrattuale in essere, per una durata massima di mesi tre decorrenti dal 01.10.2016 e, quindi, con nuova scadenza al 31.12.2016, ma con la precisazione che, qualora l'aggiudicazione e l'inizio del nuovo appalto dovessero giungere entro il termine di proroga, il rapporto contrattuale così come prorogato cesserà anticipatamente la sua efficacia rispetto al termine anzidetto dalla data di inizio del nuovo appalto che sarà comunicato per tempo alla sunnominata Società e, comunque, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. di autorizzare l'esecuzione immediata delle prestazioni del servizio oggetto di proroga, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il loro regolare svolgimento, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente.
5. di dare atto ed approvare che, per quanto esposto in narrativa, il corrispettivo da riconoscere alla Società Doria Servizi Ambientali S.r.l. Via San Defendente n. 87 20010 Boffalora Sopra Ticino (MI) per il servizio di raccolta ed il recupero del rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303) raccolto nel territorio del CO.VE.VA.R, ammonta, per il periodo di proroga, a € 8.495,20 oltre IVA di legge, tenuto conto del prezzo/t. di € 70,00 oltre IVA di legge, vigente e convenuto nell'ambito del rapporto contrattuale oggetto di proroga.

6. di imputare il suddetto importo, maggiorato dell'IVA al 10%, e così per un totale di € 9.344,72 , al codice 09.03.1 macroaggregato 103 Cap. 130 del Bilancio di Previsione 2016-2018, esigibilità 2016 (Imp. 295/2016), che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria.
7. di dare atto che il C.I.G. associato alla presente proroga è il seguente: ZA1193CB13
8. di dare comunicazione di quanto precede alla ditta Società Doria S.r.l;


DETERMINA A CONTRARRE

- a) di approvare l'allegato "Capitolato speciale d'Appalto" che fa parte integrante e sostanziale della presente determina;
- b) di affidare alla Stazione Unica Appaltante l'incarico per l'individuazione della Ditta a cui affidare l'incarico per il Servizio di trattamento di compostaggio della frazione organica RSU raccolta nel territorio del C.O.VE.VA.R.;
- c) di trasmettere la presente determinazione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso la Provincia di Vercelli, al fine dell'affidamento del servizio, oltre alla richiesta del CIG presso l'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione ex AVCP);
- d) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per le attività di competenza del Consorzio è individuato nel Direttore Tecnico come da Decreto del Presidente n. 2 del 28.06.2016;
- e) di imputare l'importo di Euro 556,64 da corrispondere alla S.U.A. secondo le previsioni dell'art. 10 della convenzione sottoscritta in data 18 maggio 2016 al codice 01.02.1 macroaggregato 103 Cap. 55 del Bilancio di Previsione 2016-2018, esigibilità 2016 (Imp. 294/2016), che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria;;
- f) di prenotare impegno di spesa per l'espletamento della nuova gara, per la somma di Euro 69.580,00 (per due anni) oltre iva e così per complessivi euro 76.538,00 al codice 09.03.1 macroaggregato 103 Cap. 130 del Bilancio di Previsione 2016-2018 con esigibilità 2017 per Euro 38.269,00 ed esigibilità 2018 per euro 38.269,00 (impegni prenotati numeri 296/17 e 296/18) che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria – ottenuta sulla base di prezzi di mercato e sulla produzione del rifiuto in argomento nel territorio di competenza nei precedenti anni;
- g) di dare altresì atto che con successivi provvedimenti si prenderà atto della conclusione della procedura di affidamento curata dalla S.U.A. e si provvederà ad assumere il competente impegno di spesa nei confronti della Ditta aggiudicataria.

di disporre la pubblicazione della presente determinazione, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, anche nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consorzio, ai sensi del D.lgs 14.03.2013, n. 33.

IL DIRETTORE TECNICO

(Emanuela Broglia)





Visto di regolarità contabile

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Vercelli, 05/10/2016

Il Responsabile Finanziario
(Dr. Silvano Ardizzone)





C.O.VE.VA.R.

consorzio obbligatorio comuni
del vercellese e della valsesia
per la gestione dei rifiuti urbani

C.O.VE.VA.R. – Via XX Settembre, 37 - 13100 VERCELLI
Tel. 0161-649326

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO

DELLE SABBIE DI SPAZZAMENTO STRADALE

PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL

C.O.VE.VA.R.

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2	AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3	SOGGETTI AMMESSI.....	4
ART. 4	CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE	5
ART. 5	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 6	DEFINIZIONI	9
ART. 7	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	9
ART. 8	DURATA DELL'APPALTO.....	11
ART. 9	FIRMA DEL CONTRATTO.....	11
ART. 10	DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	11
ART. 11	GARANZIE DI ESECUZIONE.....	11
ART. 12	COPERTURE ASSICURATIVE.....	13
ART. 13	VERIFICA DI CONFORMITA'	14
ART. 14	CESSIONE DEL CREDITO	15
ART. 15	PAGAMENTI.....	15
ART. 16	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	15
ART. 17	VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.....	16
ART. 18	SEDI E RECAPITI	16
ART. 19	QUINTO D'OBBLIGO	16
ART. 20	TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	17
ART. 21	TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CESSIONE E SUBAPPALTO.....	18
ART. 22	SICUREZZA SUL LAVORO.....	20
ART. 23	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	20
ART. 24	OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	20
ART. 25	RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO	21
ART. 26	VIGILANZA E CONTROLLO	21
ART. 27	INFRAZIONI E PENALITA'	21
ART. 28	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 29	DIRITTO DI RECESSO.....	24
ART. 30	CONOSCENZE DELLE NORME D'APPALTO	24
ART. 31	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI , ORDINANZE E REGOLAMENTI	24
ART. 32	CONTROVERSIE	25

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero ed, eventuale, trasporto, delle terre di spazzamento stradale (Cod. CER 20 03 03) proveniente dai Comuni gestiti dal C.O.VE.VA.R. (83 Comuni della Provincia di Vercelli).
2. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 490,00 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione del servizio. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.
3. A decorrere dal secondo anno dall'inizio dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del codice civile, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare almeno tre mesi prima mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che l'Impresa Appaltatrice possa vantare alcun diritto al riconoscimento di un corrispettivo, o qualsivoglia, indennizzo e /o risarcimento.
4. Salvo diverse disposizioni di legge regionali e nazionali, l'istituzione del nuovo gestore del servizio per il vercellese determina la successione al Covevar anche con specifico riferimento alla posizione di committente indicata dal presente contratto, con mantenimento in capo all'appaltatore di tutte le posizioni attive e passive derivanti dal medesimo rapporto.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'appalto, ammonta a Euro 69.580,00 al netto dell'IVA del 10%.
2. Il prezzo a base di gara è di 71,00 €/t, Iva esclusa e ecotassa compresa,.
3. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto nell'anno 2015.
4. Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.
5. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 12.
6. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro sessanta giorni da quello di presentazione della relativa fattura.;

7. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.
8. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
9. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno decurtate dalla fattura successiva alla contestazione.
10. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all'art. 48 del D.lgs 50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 e dei requisiti generali speciali di cui al presente disciplinare.
2. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.
3. Sono ammessi alla gara i Raggruppamenti Temporanei di imprese di tipo orizzontale e verticale. Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016.
Ciascuna impresa facente parte dell'ATI deve specificare, negli atti di gara, la quota parte nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.
4. Ai consorzi si applica la disciplina dall'art. 47 del D.lgs 50/2016. Tali consorzi devono, altresì, indicare in sede di gara per quale/i consorziato/i concorrono e per questo/i ultimo/i si applica il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. Inoltre tali consorzi devono indicare il/i consorziato/i incaricato dell'esecuzione del servizio. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 3 comma 1 lettera a) del dlgs 50/2016 nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. (art. 13 lg 248/2006).

Alla luce del “ Vademecum per le stazioni appaltanti,” volto all’ ”Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici “, predisposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, si informano i concorrenti che, stante la ratio riconosciuta all’istituto dell’ATI, da individuarsi nell’ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l’impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l’insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.

5. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. art 89 D.lgs. 50/2016.

ART. 4 CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sottoriportati requisiti:

1. Iscrizione in Albi e/o registri professionali:

1.1 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell’appalto.

1.2 (per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) Che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE), Categoria 6B, Classe E o superiore;

1.3 (per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione) Autorizzazione dell’impianto di cui al D.lgs.n.152/06 recante le indicazioni necessarie a dimostrare l’idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto.

Nel caso di ATI:

a) il requisito di cui al punto 1.1 deve essere posseduto da tutte le imprese;

b) i requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3 possono essere posseduti da ciascuna impresa separatamente tenendo conto che, trattandosi di ATI verticale, la mandataria deve essere almeno qualificata per la gestione degli impianti e la mandanti per il trasporto.

2. Requisiti economici e finanziari (Ai sensi dell’Al. XVII del Dlgs 50/2016)

2.1. Conseguimento nel triennio (01/01/2013 – 31/12/2015) di un fatturato globale medio annuo pari o superiore a Euro:

a) 200.000,00 €/anno (Euro duecentomila/00), IVA esclusa (nel caso di ATI il requisito può essere frazionato purchè sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto

che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni;

(Ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 50/2016) laddove l'impresa sia di costituzione recente e non in grado di dimostrare una capacità finanziaria del triennio precedente l'appalto, potrà dimostrare i requisiti economici presentando atti che attestino il capitale investito per l'allestimento dell'impianto di trattamento, e le garanzie bancarie relative allo stesso investimento).

2.2) Idonee referenze bancarie, in numero minimo di due, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. (nel caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese)

3. Requisiti tecnici (Ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 50/2016)

Autorizzazione e abilitazione alle attività di smaltimento dei rifiuti codice CER 20.02.01 con procedura ordinaria ai sensi degli artt. 208-210 del D.Lgs. 152/2006 o con procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 05.02.1998 e D.M. 161/2002 per un quantitativo pari ad almeno 5.300 t/anno di rifiuti trattati intestato o utilizzato dal concorrente (o normativa equivalente per concorrente estero).

Si precisa che sono ammessi:

a1) - concorrenti con gestione e titolarità diretta dell'impianto di destinazione finale per trattamento (compostaggio) autorizzato ai sensi di legge, oppure in alternativa

a2) - concorrenti con gestione dell'impianto di destinazione finale per trattamento (compostaggio) autorizzato ai sensi di legge ma di titolarità di un terzo.

Di ciascun impianto debbono essere specificati: (i) ubicazione; (ii) titolarità; (iii) oggetto e quantità delle operazioni di recupero autorizzate; (iv) estremi del provvedimento autorizzativo in corso di validità alla data ultima di presentazione delle offerte ; (v) nel caso sub a2) occorre produrre anche copia (anche semplice) di apposita *convenzione* stipulata dal concorrente gestore dell'impianto di destinazione finale autorizzato ai sensi di legge per i quantitativi presunti della tipologia di rifiuti oggetto dell'appalto (almeno pari a 5.300 t/anno) con il terzo titolare dell'impianto e con impegno indicato in *convenzione* del terzo verso la stazione appaltante e verso il concorrente gestore alla messa in disponibilità dell'impianto di destinazione finale per l'intera durata dell'appalto

4. Requisiti generali di ammissione (in caso di avvalimento tali requisiti devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria)

4.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.lgs.n. 50/2016;

4.2. Osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99;

4.3. Inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni della legge 22 novembre 2002 n. 266;

- 4.4. Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile con altri concorrenti alla stessa gara.
- 4.5. Insussistenza delle condizioni di cui all'art.13 della legge 248/06;
- 4.6. Insussistenza dell'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 65 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, oppure l'estensione negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti del convivente;
- 4.7 Insussistenza di sentenze ancorchè non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ss.mm.ii..

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzi ai sensi dell'art.2602 del codice civile, i requisiti di cui al punto 14.4) devono essere posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016 i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio. Salvo che non sia diversamente stabilito, per i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria il possesso può anche essere frazionato, ma in ogni caso si dovrà coprire complessivamente il 100% del servizio oggetto di gara, nelle percentuali e nei modi all'uopo stabiliti.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.48 può soddisfare la richiesta relativa la possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.
2. Risulterà migliore l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato dato dalla somma di A+B come di seguito calcolati.
3. I punteggi sia di "A - Valutazione Tecnica" che di "B - Valutazione Economica", saranno arrotondati alle prime due cifre decimali.

A – Valutazione Tecnica: massimo 50 punti

Massimo 50 punti che saranno attribuiti in forza della distanza, allo scopo di tendere ad un positivo bilancio ambientale, (valutate sulla base della percorrenza più corta possibile dei mezzi) dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso, come di seguito indicato:

Casistica	Punteggio
Distanza compresa tra 0 e 25 km dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso	50
Distanza compresa tra 25,1 e 50 km dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso	30
Distanza compresa tra 50,1 e 75 km dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso	10
Distanza oltre i 75,1 km dalla sede del consorzio C.O.VE.VA.R. (Via XX Settembre, 37) e l'ubicazione dell'impianto stesso	0

B – Valutazione Economica: massimo 50 punti

Il punteggio da assegnare verrà determinato mediante il massimo ribasso espresso dal concorrente rispetto all'importo unitario a base di gara pari ad 71,00 €/tonnellata IVA esclusa, al quale sarà assegnato un punteggio massimo di 50 (cinquanta) punti, applicando la seguente formula:

$$P1 = Pr.max * P.offerto / Pr.migliore$$

Legenda:

P1= punteggio assegnato all'offerta

Pr.migliore= prezzo più basso offerto

Pmax= punteggio massimo (50 punti)

Pr.offerto= offerta da valutare

Si precisa che, nell'offerta economica espressa dai concorrenti e nell'applicazione della formula per l'assegnazione del relativo punteggio, verrà considerata sino alla terza cifra decimale dopo la virgola.

Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta fosse ubicato all'esterno della provincia di VERCELLI, il C.O.VE.VA.R.(in seguito anche "Consorzio") provvederà al trasporto sino alla sede

dell'impianto di conferimento. Tuttavia in questo caso la tariffa unitaria di aggiudicazione verrà ridotta di un importo pari a 0,255 €/t IVA esclusa ed ecotassa ed eventuali contributi compresi per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di VERCELLI (esclusi Borgosesia, Vercelli e Villata) più prossimo all'ubicazione dell'impianto e l'impianto stesso. La tariffa risultante al netto dello sconto non potrà comunque essere inferiore a 11,5 €/t ecotassa ed eventuali contributi compresi (Iva esclusa).

ART. 6 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si definiscono:

- 1) APPALTATORE, DITTA: la Ditta aggiudicataria della gara d'appalto;
- 2) CONSORZIO, STAZIONE APPALTANTE: L'ente appaltante la gara d'appalto (Consorzio)

ART. 7 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Il servizio comprende le operazioni di trattamento e recupero delle terre di spazzamento (codici C.ER. 20 03 03) raccolte nel territorio del COVEVAR.
3. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed al momento dell'accesso dovrà essere pesato. Se l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta è ubicato nella provincia di VERCELLI, il trasporto è a carico del C.O.VE.VA.R. ed il rifiuto sarà generalmente conferito direttamente dai mezzi che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio del C.O.VE.VA.R., i quali recheranno a bordo copia del contratto di servizio. I conferimenti potranno essere effettuati anche da automezzi di maggior dimensioni previo trasbordo ed in tal caso il rifiuto andrà accompagnato dal formulario di identificazioni (F.I.R.) o dalle informazioni contenute all'interno del dispositivo USB così come previsto dalla normativa vigenti.
4. I pesi riscontrati a destino dovranno essere suddivisi per ogni punto di raccolta (Comune produttore del rifiuto) in base alle indicazioni fornite dal conducente del mezzo e riportati sia sul registro di carico/scarico sia su apposito documento che sarà consegnato al conducente stesso. Entro il giorno 10 di ogni mese sarà inviato al C.O.VE.VA.R. un file EXCEL riportante i quantitativi, espressi in Kg o tonnellate, di rifiuti conferiti da ogni Comune .
5. Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta fosse ubicato all'esterno della provincia di VERCELLI, il C.O.VE.VA.R.(in seguito anche "Consorzio") provvederà al trasporto sino alla sede dell'impianto di conferimento. Tuttavia in questo caso la tariffa unitaria di aggiudicazione verrà ridotta di un importo pari a 0,255 €/t IVA esclusa ed ecotassa ed eventuali contributi compresi per

ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di VERCELLI (esclusi Borgosesia, Vercelli e Villata) più prossimo all'ubicazione dell'impianto e l'impianto stesso. La tariffa risultante al netto dello sconto non potrà comunque essere inferiore a 11,5€/t ecotassa ed eventuali contributi compresi (Iva esclusa).

6. Il trasporto dei rifiuti, dall'impianto di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento all'impianto di trattamento finale (indicato in sede di gara), dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
7. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati agli impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta;
8. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:
 - a) comunicare al C.O.VE.VA.R.C.O.VE.VA.R. l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
 - b) trasmettere a C.O.VE.VA.R.C.O.VE.VA.R. la seguente documentazione:
 - b1) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
 - b2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività, rientranti nel presente appalto, presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara. L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del C.O.VE.VA.R..
9. L'Appaltatore si renderà disponibile, su richiesta specifica del C.O.VE.VA.R.C.O.VE.VA.R., ad eseguire e/o a far eseguire da terzi, analisi merceologiche del rifiuto conferito. Il C.O.VE.VA.R.C.O.VE.VA.R., corrisponderà all'Appaltatore il costo delle analisi, che saranno di esclusiva proprietà del COVEVAR stesso.
10. L'Appaltatore potrà eseguire un sopralluogo per verificare, al fine della partecipazione alla gara, la qualità del materiale. Resta inteso che non potranno essere richiesti costi aggiuntivi per il conferimento del rifiuto, laddove lo stesso non corrisponda ai canoni dell'impianto.

ART. 8 DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio (si prevede il 01 gennaio 2016) e con scadenza al 31.12.2018.
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare, in casi di comprovata urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs.50/2016, e art.302 del dpr 207/10, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nelle more della stipulazione del contratto.
3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
4. Salvo diversa disposizione di legge regionale o nazionale l'istituzione di nuovo Gestore del servizio per il Verellese determina la successione al Covevar anche con specifico riferimento alla posizione di committente indicata dal presente contratto, con mantenimento in capo all'appaltatore di tutte le posizioni attive e passive derivanti dal medesimo rapporto.

ART. 9 FIRMA DEL CONTRATTO

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria per la stipula del contratto sono a carico dell'impresa Aggiudicataria.

ART. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, i seguenti documenti:
 - a) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) Il Disciplinare di Gara

ART. 11 GARANZIE DI ESECUZIONE

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.
2. Cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, da effettuarsi nei modi di cui all'art. art 93 del D.lgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art. nell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 e, precisamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 4. La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo all'art 103 del D.lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
4. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi, dell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e 8 tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità. In caso di ATI:
 - a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se costituenda, o all'ATI, se costituita;
 - b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della qualità.
5. Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 103 del D.lgs n. 50/2016.
6. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della Stazione Appaltante , che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o

forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

8. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.
9. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
10. La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura annuale, con riferimento prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

ART. 12 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultimo se chiamato direttamente in causa.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:
Responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00
Per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00
Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'Appaltatore.
4. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto.

La polizza deve prevedere la copertura: a) dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile; b) dei danni a persone dell'impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente; c) dei danni biologici; d) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso alle aree in cui è svolta la fornitura; e) prevedere che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprano senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche sopra richieste.
6. La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La copertura delle predette garanzie assicurative deve altresì essere efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio.
7. La polizza deve recare l'impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l'esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell'obbligazione assunta dal medesimo.

ART. 13 VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La verifica di conformità di cui, art 30 del D.lgs n. 50/2016 verrà svolta anche in corso di esecuzione delle forniture.
2. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi dell'art 30 del D.lgs n. 50/2016.
3. Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad una verifica della conformità di ogni singola fornitura al campione presentato e a quanto dichiarato in sede di offerta, riservandosi la facoltà di respingere il materiale non conforme e di pretenderne la sostituzione.

ART. 14 CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art 106 del D.lgs n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al C.O.VE.VA.R. stesso quale soggetto debitore.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al C.O.VE.VA.R. qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
5. Il C.O.VE.VA.R., nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei 12 crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI. 7. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.
7. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

ART. 15 PAGAMENTI

1. Il pagamento del servizio sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e sarà posticipato a 30 gg fine mese dalla data di fatturazione.
2. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità e con esito positivo.

ART. 16 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
2. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione.
3. Il Consorzio effettuerà le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore in sede di gara.
4. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
5. La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto

ART. 17 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Consorzio procederà, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi appaltati, anche in presenza di un aumento generalizzato dei costi a carico della ditta appaltatrice, ai sensi del combinato disposto degli art 175 del D.lgs n. 50/2016 e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione dei prezzi.

ART. 18 SEDI E RECAPITI

L'Impresa Appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio e, per tutta la durata dell'appalto, dovrà mantenere edotta la Stazione Appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009;

ART. 19 QUINTO D'OBBLIGO

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione.

ART. 20 TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nell'esecuzione del servizio le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.
6. Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'impresa fornitrice, la quale ne è la sola responsabile.
7. In materia di sicurezza sul lavoro, l'Impresa Appaltatrice è tenuta all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
8. Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.
9. L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante, può pagare 15 direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
10. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui

pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

11. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.
12. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
13. L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.
14. Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Stazione Appaltante si vedrà costretta ad applicare le penali previste dall'art. 24 del presente Capitolato.
15. L'Impresa Appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento 16 dell'appalto: a) dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi; b) dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; c) provvedere a formare il personale in servizio;
15. L'Impresa Appaltatrice deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio.

ART. 21 TRASFORMAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i

quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc e, dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.
3. Le modalità di subappalto saranno quelle stabilite dall'art. 105 del D.lgs n. 50/2016
4. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo contrattuale.
5. Qualora l'impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto, deve, obbligatoriamente, aver prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti del servizio, e/o prestazioni che intende subappaltare, nonché trasmettere, alla Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della servizio.
6. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.
7. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'Impresa Appaltatrice dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
8. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali.
9. Poiché la Stazione Appaltante, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori è l'Impresa Appaltatrice tenuta a tale adempimento.
10. Infine, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Oppure, l'impresa potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione liberatoria, rilasciata dall'impresa subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche.

11. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa Appaltatrice. Questo non potrà far maturare interessi di mora.

ART. 22 SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

ART. 23 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti saranno conferiti agli impianti di recupero indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, nel rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

ART. 24 OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 25 RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.
2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 26 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il COVEVAR si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.
2. Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente capitolato verrà realizzato anche attraverso la presentazione da parte dell'Impresa Appaltatrice di:
 - a. Entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del presente appalto, copia delle polizze di assicurazione stipulate di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.).
 - b. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, copia del documento di valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli artt. 28 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008.

ART. 27 INFRAZIONI E PENALITA'

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà 20 passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) ciascuna.
2. Per impedimento dell'azione di controllo da parte della Stazione Appaltante, si applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);

3. Per inadempienze alle cautele igieniche, ambientali e di decoro nell'esecuzione delle prestazioni, si applicherà una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) e, in caso di reiterazione dell'inadempimento, sino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
4. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il consorzio, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
9. L'applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto del Consorzio di rivalersi nei confronti del/i fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero patirsi nell'esecuzione del servizio pubblico al quale le attrezzature, della cui fornitura si tratta, sono destinate. 8. L'importo delle penali applicate verrà decurtato dal pagamento della fattura o, in caso di mancato servizio il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
10. Le contestazioni che danno luogo all'applicazione di penali saranno comunicate all'Impresa Appaltatrice, la quale ha facoltà, entro 7 (sette) giorni di calendario, di produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata. In caso di reiterazione le penali verranno applicate senza ulteriore messa in mora.
11. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dalla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, la penalità come sopra determinata.
12. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Impresa Appaltatrice non ottemperi ai propri obblighi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima provvederà d'ufficio a quanto intimato a spese dell'Impresa Appaltatrice, senza che all'uopo sia necessaria la costituzione in mora né l'adozione di qualsivoglia altro provvedimento. 12. Le penali, in caso di ATI, saranno applicate all' Impresa mandataria.

ART 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
 - l) laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari e/o superiore al 5% del rifiuto conferito e/o conferibile nel singolo mese;
 - m) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione. 4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 29 DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del COVEVAR di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al COVAR da detto recesso

ART. 30 CONOSCENZE DELLE NORME D'APPALTO

1. La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, logistiche, nonché, delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata 2. In conseguenza di quanto sopra la ditta partecipante non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.

ART. 31 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI , ORDINANZE E REGOLAMENTI

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.
2. L'Impresa Appaltatrice si intenderà, anche, obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004
 - D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - R.D. n. 827/1924
 - L.R. Piemonte n. 24/2002. e s.m.i.
 - Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii.
 - D.lgs. n. 50/2016

- D.p.r. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore
- D.p.r. 158/2001
- DGR. 18 dicembre 2012 n. 47-5101
- Legge 3 agosto 2007, n. 123
- al D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4
- Decreto Ministeriale 13/02/2014
- Legge n. 89 del 23/06/2014
- Legge n. 221 del 28/12/2015
- Ogni altra norma statale o regionale che disciplini la materia

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, oltre a rispettare le norme di cui sopra e quelle ivi richiamate (tutte nelle versioni vigenti), sono tenuti, in particolare, alla esatta osservanza delle norme stabilite da: a) normative vigenti in materia di contratti pubblici; b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza, salute sul luogo di lavoro; c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.; e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa; f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

ART. 32 CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Vercelli.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.